



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Circolare 1/2015-C del 8.01.2015

Il Decreto semplificazioni

Con il D.Lgs. n. 175 del 21.11.2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 28.11.2014 ed entrato in vigore il 13 dicembre 2014, il Governo ha attuato quanto previsto dalla legge delega (n.23/2014) in materia di riduzione degli adempimenti fiscali.

Vediamo di seguito le principali novità, ricordando da subito che alcune delle disposizioni prevedono una decorrenza diversa rispetto a quella ordinaria prevista per l'entrata in vigore del decreto legislativo.

Modello 730 precompilato

Dal 2015 per i redditi 2014 viene introdotto in via sperimentale l'invio della dichiarazione dei redditi precompilata dall'Agenzia delle Entrate. Entro il 15 aprile il contribuente potrà prelevare la propria dichiarazione iscrivendosi al sito internet dell'Agenzia delle Entrate oppure rivolgendosi ad un CAF nonché ad un professionista abilitato.

La dichiarazione precompilata potrà essere accettata o modificata dal contribuente, resta ferma la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata, con le modalità ordinarie.

Limiti ai controlli: se la dichiarazione precompilata è presentata direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, senza modifiche, non si procederà al controllo. Se invece, la dichiarazione precompilata presenterà modifiche, effettuate mediante CAF o professionista, il controllo formale verrà effettuato nei confronti di questi ultimi.

Responsabilità del CAF e del Professionista: anche nel caso di accettazione della dichiarazione precompilata, il soggetto che presta assistenza fiscale dovrà verificare la spettanza di detrazioni, deduzioni e agevolazioni. Se nella dichiarazione viene apposto un visto di conformità infedele, i CAF o i Professionisti che lo hanno sottoscritto sono tenuti al pagamento di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbe stata richiesta al contribuente.

Invio della Comunicazione Unica: entro il 7 marzo di ogni anno i sostituti d'imposta dovranno inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate la comunicazione unica contenente i dati relativi ai redditi ad alle ritenute subite dai dipendenti (CUD) e dai titolari di partita iva (Certificazioni). In caso di omissione è prevista una sanzione ad hoc pari a 100 euro per ogni modello omesso.

Comunicazione dati su oneri deducibili e detraibili: entro il 28 febbraio di ogni anno, i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

complementari, devono comunicare all'Agenzia delle entrate i dati relativi agli oneri deducibili e detraibili (mutui, premi assicurativi, contributi previdenziali). Dal 2015 è prevista analoga comunicazione in relazione alle spese mediche. In caso di omissione è prevista una sanzione ad hoc pari a 100 euro per ogni modello omesso.

Termine di presentazione della dichiarazione: i termine di presentazione della dichiarazione vengono riuniti alla data del 07.07 di ogni anno.

Uniformazione addizionali comunali e regionali: per semplificare il meccanismo di applicazione si prenderà in considerazione il domicilio fiscale vigente al 01.01 di ogni anno, inoltre, l'acconto dell'addizionale comunale dovrà essere versato con la stessa aliquota utilizzata l'anno precedente.

Spese di vitto e alloggio per i professionisti

Dal periodo in corso al 31.12.2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per i professionisti che ne usufruiscono.

I professionisti, pertanto, non dovranno più riaddebitare in fattura tali spese al committente e non possono considerare il loro ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo.

Dichiarazione di successione e rimborsi d'imposta

Dal 13.12.2014, in caso rimborsi fiscali avvenuti dopo la presentazione della dichiarazione di successione non sarà più necessario presentare una dichiarazione integrativa.

Viene previsto, altresì, l'esonero dalla dichiarazione di successione quando l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta e l'attivo ereditario ha valore inferiore a 100.000 euro e non comprende immobili o diritti reali immobiliari.

In ultimo, per talune tipologie di documenti, sarà possibile sostituire gli originali o le copie autentiche con copie non autentiche unite alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000.

Comunicazione per il risparmio energetico

Dal 13.12.2014 viene abrogata la disposizione che stabiliva la comunicazione prevista nei casi in cui i lavori non venivano conclusi nello stesso periodo d'imposta.



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Rimborsi IVA

Dal 01.01.2015 viene previsto l'ampliamento della soglia, da 5.000 a 15.000 euro, entro cui non sono richiesti particolari adempimenti per ottenere i rimborsi IVA.

Viene introdotta la possibilità di ottenere il rimborso IVA di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia finanziaria, presentando la dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale (modello TR) munita del visto di conformità o sottoscrizione alternativa (organo di revisione contabile) e da una attestazione sostitutiva di atto notorio che attesti l'integrità patrimoniale e la regolarità contributiva del contribuente.

La garanzia, per ottenere un rimborso IVA di importo superiore a 15.000 euro, è resa obbligatoria in alcune ipotesi specifiche, in cui il contribuente deve ritenersi a rischio.

In particolare trattasi di:

- Soggetti che esercitano l'attività di impresa da meno di 2 anni, escluse le imprese start-up innovative;
- Soggetti che hanno cessato l'attività;
- Soggetti interessati dalla notifica di avvisi di accertamento o di rettifica nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dichiarati superiori a determinate soglie.
- Soggetti che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano l'attestazione sostitutiva di atto notorio.

Altra importante novità riguarda la decorrenza del termine di tre mesi per l'esecuzione dei rimborsi, che è stata anticipata alla data di presentazione della dichiarazione, con conseguente accelerazione del processo di erogazione dei rimborsi.

Conglobamento di opzioni nella dichiarazione dei redditi/IRAP

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 i contribuenti che intendono esercitare le opzioni sotto elencate non sono più tenuti a presentare apposito modello, ma potranno fare la richiesta direttamente con la presentazione della dichiarazione dei redditi o IRAP.

- consolidato nazionale
- trasparenza fiscale
- tonnage tax
- opzione Irap 5-bis società di persone

Modelli di dichiarazione e periodi d'imposta

Dal 13.12.2014 è stata uniformata la regola che stabilisce la scelta del modello dichiarativo per le società di persone alla regola in essere per le società di capitali.

Le società sono tenute a presentare la dichiarazione secondo i seguenti criteri:



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare dovrà essere utilizzato il modello di dichiarazione pubblicato il 31.01 dell'anno successivo;
- per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, il modello di dichiarazione pubblicato entro il 31.01 di ogni anno, dovrà essere utilizzato per il periodo d'imposta in corso al 31.12 dell'anno precedente a quello di approvazione.

Inoltre, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed alla dichiarazione IRAP da parte delle persone fisiche e delle società o associazioni va effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa. Le società o associazioni di cui all'art. 5 TUIR in ipotesi di liquidazione, trasformazione, fusione e scissione, devono effettuare i predetti versamenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

Società in perdita sistemica

Il periodo di osservazione da prendere in riferimento per l'applicazione della disciplina della perdita sistemica viene ampliato da tre a cinque anni.

La disciplina sulle società in perdita fiscale troverà applicazione per il periodo d'imposta 2014, qualora il soggetto abbia conseguito perdite fiscali per i precedenti cinque periodi d'imposta (2009-2010-2011-2012-2013) ovvero sia in perdita fiscale per quattro periodi (2009-2010-2011-2012-2013) e per uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo.

Dichiarazioni d'intento esportatore abituale

Dal 01.01.2015 l'onere di comunicazione all'Agenzia viene trasferito in capo all'esportatore abituale che fruisce della non imponibilità della prestazione, il quale dovrà trasmettere la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate e fornire al proprio fornitore la ricevuta di presentazione telematica unitamente alla dichiarazione.

Con il provvedimento del 12 dicembre 2014 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello per comunicare le dichiarazioni d'intento ed successivamente ha reso disponibile il relativo software.

Regime Transitorio: fino all'11 febbraio 2015, gli esportatori abituali possono consegnare o inviare la dichiarazione d'intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni d'intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente all'11 febbraio 2015, vige l'obbligo, a partire dal 12 febbraio 2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l'avvenuta presentazione della dichiarazione all'Agenzia delle Entrate.

Comunicazioni black list



Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

Dal 13.12.2014 cambia la periodicità dei modelli black list, che passa da mensile/trimestrale ad annuale. Inoltre, la soglia minima al di sotto della quale il monitoraggio non è obbligatorio è elevata da 500 euro a 10.000 euro (inteso come importo complessivo totale delle operazioni annuali attive e passive).

La decorrenza delle disposizioni è il 2014, tuttavia l'Agenzia delle Entrate con un comunicato stampa del 19 dicembre 2014, ha affermato che, per evidenti finalità di semplificazione e per consentire gli adempimenti dell'intero anno 2014 secondo le regole già adottate per la maggior parte dell'anno, i contribuenti possono continuare a effettuare le comunicazioni mensili o trimestrale secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014.

VIES ed Elenchi INTRA Servizi

Dal 13.12.2014 l'inclusione nella banca dati VIES è immediatamente operativa e non sarà più necessario attendere che trascorran 30 giorni dalla manifestazione dell'opzione.

Viene prevista, inoltre, una riduzione dei dati da indicare in riferimento alle operazioni intracomunitarie. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, nell'ottica di semplificazione degli adempimenti, indicherà il contenuto della comunicazione.

Ritenute provvigioni Agenti che si avvalgono di dipendenti o terzi

E' prevista la validità fino a revoca della dichiarazione rilasciata dagli agenti affinché i committenti applichino la ritenuta sul 20% dell'ammontare delle provvigioni anziché sul 50%.

La presentazione della dichiarazione inerente alla ritenuta per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari deve essere inviata via PEC. Per l'entrata in vigore dalla disposizione si attende la pubblicazione di apposito decreto.

Responsabilità solidale per gli appalti

Dal 13.12.2014 è stata abrogata la cosiddetta solidarietà fiscale tra appaltatore e subappaltatore, è pertanto definitiva l'abrogazione dei commi da 28 a 28-ter dell'art. 35 del D.L. 223/2006. Con l'abrogazione della responsabilità, committenti e appaltatori non saranno più costretti a richiedere la certificazione di regolarità dei versamenti delle ritenute ritardando i pagamenti alle imprese in attesa di ricevere i previsti attestati.

Pertanto, la sanzione da euro 5.000,00 ad euro 200.000, prevista qualora il committente avesse pagato il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto idonea documentazione attestante la regolarità fiscale delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dal subappaltatore, viene soppressa.

Rimane, invece, ancora in vigore (D.Lgs. n. 276/2003) la disposizione concernente i trattamenti retributivi e contributivi spettanti ai lavoratori nell'ambito di un appalto o di un subappalto e con la modifica dell'art.



Consulenza fiscale e societaria, Revisione Legale e Consulenza del Lavoro

Partners:

Franzosini Dr. Pierluigi

Commercialista e Revisore legale

Sambrotta Rag. Luigi

Consulente del lavoro

29 comma 2, del suddetto D.Lgs viene introdotto l'obbligo per il committente, che si sostituisce al pagamento dei lavoratori di appaltatori e subappaltatori, di assolvere, ove previsto, gli adempimenti del sostituto d'imposta (anche in riferimento alle ritenute).

Società in liquidazione

Dal 13.12.2014 viene stabilito che l'estinzione della società ha effetto verso il fisco una volta trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione del registro delle imprese.

In riferimento alla responsabilità dei soci viene inserita una presunzione sulla base della quale il riparto di liquidazione viene ritenuto almeno uguale al valore della quota di partecipazione, salvo prova contraria. In riferimento alle società in liquidazione viene modificata la disciplina sulla responsabilità per debiti fiscali, che si estende ai periodi anteriori ed in qualsiasi ipotesi di assegnazione di attività ai creditori prima di aver soddisfatto i crediti tributari.

IVA e attività di intrattenimento

Dal 13.12.2014 la detrazione forfettaria dell'IVA a favore delle imprese che svolgono attività di intrattenimento è fissata al 50% dell'IVA a debito, ridotta ad un decimo per le operazioni di sponsorizzazione e ad un terzo per le cessioni e concessioni di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica. La modifica ha l'effetto di aumentare al 50% la detrazione forfettaria riconosciuta per le operazioni di sponsorizzazione.

Spese per omaggi

Dal 13.12.2014 viene parificato il valore soglia di 50 euro sia ai fini dei redditi che ai fini IVA.

Individuazione abitazione non di lusso

Dal 13.12.2014 viene stabilito che, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni prima casa con applicazione dell'aliquota IVA al 4%, per l'individuazione del carattere delle abitazioni "non di lusso" si deve tenere conto solamente della categoria catastale dell'abitazione. Di conseguenza sono escluse dall'applicazione dell'agevolazione prima casa le classi A1, A8 e A9.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Studio Associato Franzosini

Dr. Pierluigi & Partners